



Deliberazione giunta regionale n. 7 del 23/01/2012

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione

Settore: 12 - Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto:

Concessioni rilasciate per lo sfruttamento perpetuo di acque termominerali. Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010. Approvazione disegno di legge. (con allegati).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che con regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante *Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*, successivamente modificato e integrato, furono dettate, al titolo VI, norme per il rilascio di concessioni minerarie perpetue;
- b. che con legge regionale 29 luglio 2008, n. 8, successivamente modificata e integrata, è stata approvata la *Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente* e con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 aprile 2010, n. 95, è stato emanato il relativo regolamento n. 10/2010;
- c. che l'articolo 44, comma 8, della predetta legge ha stabilito che «Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in base alle leggi vigenti anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto n. 1443/1927, sono prorogate per cinquanta anni dall'entrata in vigore della presente legge, e le relative subconcessioni per venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non siano incorsi in motivi di decadenza. Alla scadenza suddetta è applicata la presente legge.»;
- d. che l'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 2009, n.8, ha sostituito detto comma con il seguente: «Le concessioni perpetue date senza limite di tempo, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno durata di cinquanta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le relative subconcessioni hanno durata di venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza.»;
- e. che l'articolo 96, comma 8, del decreto legislativo 152/2006, nel sostituire il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sancisce per tutte le concessioni del demanio idrico il principio della temporaneità, fissandone di regola la durata massima in trenta anni;
- f. che la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 dell' 11-14 gennaio 2010, nel considerare non cessata la materia del contendere per effetto dell'intervenuta modifica al comma 8 del predetto art.44, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione in quanto « ... deve reputarsi che anche il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo ordinario di durata in trenta anni (salvo specifiche ed espresse eccezioni), senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto, rappresentino livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale individuati dal legislatore statale e che fungono da limite alla legislazione regionale ...»;
- g. che il Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali di questa Amministrazione regionale (di seguito: Settore), preposto all'attuazione della normativa di che trattasi, ha interessato della questione il competente Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura Regionale, che con parere PP-206-15-12/2011 prot.909455 del 30/11/2011 (allegato "A") si è espresso in ordine agli effetti derivanti dalla richiamata sentenza della Corte Costituzionale;

PRESO ATTO che, per effetto della richiamata sentenza e dell'articolo 96, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 non possono aversi concessioni di sfruttamento di risorse termominerali che non abbiano durata temporanea, entro il limite massimo di trenta anni;

CONSIDERATO:

- a. che il decreto legislativo 152/2006 non prevede espressamente uno specifico regime transitorio che regoli la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni temporanee;
- b. che per la salvaguardia dell'interesse pubblico, in un quadro di particolare complessità normativa, è preminente interesse della Regione Campania consentire la prosecuzione delle attività relative alle richiamate concessioni, rinvenendosi tale interesse pubblico nello sfruttamento e nella regolare manutenzione delle risorse termominerali e delle rispettive pertinenze, nell'assicurare la

continuità delle attività imprenditoriali connesse alle richiamate concessioni, nel mantenimento dei rispettivi livelli occupazionali e nel garantire (per quanto attiene alle concessioni termali) l'effettuazione senza soluzione di continuità delle prestazioni sanitarie (cure termali anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale) che presuppongono lo sfruttamento delle risorse termali;

c. che detta prosecuzione può avvenire a condizione che:

- c.1. siano presentate da parte dei soggetti interessati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione, le istanze per l'avvio delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (di cui ai regolamenti regionali n. 1/2010 e n. 2/2010 e normativa correlata, in quanto applicabili);
- c.2. non intervengano cause di cessazione, revoca o decadenza per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero carenza dei presupposti richiesti ex lege per il rilascio o l'esercizio delle concessioni, né alcuna causa di cessazione prevista dall'articolo 14 della legge regionale 8/2008;
- c.3. siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi provvedimenti concessori;

RITENUTO:

- a. di dover definire uno specifico regime transitorio per le concessioni originariamente rilasciate come perpetue, all'uopo adottando modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 252 delle *Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile* (regio decreto 30 marzo 1942, n. 318), dal quale si evince il principio generale secondo cui, in caso di successioni di leggi nel tempo riguardanti, tra l'altro, i termini per l'esercizio di un diritto, «il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente ... ma il nuovo termine decorre ... » dall'entrata in vigore della legge sopravvenuta, «purché, a norma della legge precedente, non rimanga a decorrere un termine minore»;
- b. di dover confermare per esse un termine di durata rispettoso della disposizione introdotta dall'articolo 96, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, in linea con quanto si rileva dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010, facendo decorrere tale termine a far data dall'entrata in vigore della richiamata disposizione;
- c. di dover conseguentemente approvare il disegno di legge di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione, avente ad oggetto *"Modifica della legge regionale 29 luglio 2008 n.8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente)"*;
- d. di dover consentire, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario al perfezionamento dell'iter legislativo, e in ogni caso non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività afferenti alle concessioni in parola, per i motivi e alle condizioni precedentemente indicati;

VISTI:

- a. il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*) e successive modifiche e integrazioni;
- b. il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*);
- c. l'articolo 252 delle *Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile* (regio decreto 30 marzo 1942, n. 318);
- d. il decreto legislativo 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- e. la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 (*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*);
- f. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 (*Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*);

- g. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- h. la sentenza della Corte Costituzionale n. 1 dell' 11-14 gennaio 2010;
- i. il parere PP-206-15-12/2011 prot.909455 del 30/11/2011, reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura Regionale;
- j. il parere prot. n. 892 /UDC/GAB/UL del 23/01/2012 (allegato "C"), reso dall'Ufficio Legislativo del Presidente;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

- 1. di approvare il disegno di legge di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione, avente ad oggetto *"Modifica della legge regionale 29 luglio 2008 n.8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente)"*;
- 2. di consentire, in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario al perfezionamento dell'iter legislativo, e in ogni caso non oltre diciotto mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione, la prosecuzione, a tutti gli effetti di legge, delle attività afferenti alle concessioni, per i motivi e alle condizioni precedentemente indicati, la prosecuzione delle attività afferenti alle concessioni originariamente rilasciate come perpetue, per i preminenti motivi di interesse pubblico di cui in premessa, a condizione che:
 - 2.1. siano presentate da parte dei soggetti interessati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della presente deliberazione, le istanze per l'avvio delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (di cui ai regolamenti regionali n. 1/2010 e n. 2/2010 e normativa correlata, in quanto applicabili);
 - 2.2. non intervengano cause di cessazione, revoca o decadenza per sopravvenute ragioni di interesse pubblico ovvero carenza dei presupposti richiesti ex lege per il rilascio o l'esercizio delle concessioni, né alcuna causa di cessazione prevista dall'articolo 14 della legge regionale 8/2008;
 - 2.3. siano rispettati gli obblighi e le prescrizioni previsti dalla normativa vigente e dai rispettivi provvedimenti concessori;
- 3. di trasmettere la presente deliberazione:
 - 3.1. all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - 3.2. all'Area Generale di Coordinamento 01 – Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
 - 3.3. all'Area Generale di Coordinamento 15 – Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni;
 - 3.4. al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali dell'A.G.C. 15;
 - 3.5. all'Area Generale di Coordinamento 20 – Assistenza Sanitaria;
 - 3.6. all'Area Generale di Coordinamento 5 – Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento;
 - 3.7. al B.U.R.C. per la pubblicazione.



RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 03

BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA *Atti della Regione* del 30 gennaio 2012

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Consulenza Legale e Documentazione

Pratica n. PP 206-15-12/ 2011

PARTE I Atti della Regione

AREA 15 SETTORE 12
PER ACCETTAZIONE

- 2 DIC. 2011

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011 0909455 30/11/2011

Mittente - Consulenza legale e documentazione

Assegnatario - Ricerca e Valorizzazione di Cave Torbiere, Acque Miner

Classifica : 4



All' A.G.C. Lavori Pubblici, Opere Pubbliche,
Attuazione Espropriazione
Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave,
Torbiere, Acque Minerali e Termali
Centro Direzionale, Is. A/6
80143 - Napoli

E p.c. Al Capo di Gabinetto del Presidente della G.R.
Via S. Lucia, n. 81
80132 - Napoli

Oggetto: concessioni perpetue di acque termo-minerali.

Si riscontra la nota prot. n. 2011. 0887184 del 23 novembre 2011, con la quale - nell'asserito presupposto che, pur a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14 gennaio 2010, le concessioni perpetue rilasciate ai sensi del R.D. 1443/1927 debbano ritenersi tuttora vigenti- si chiede l'avviso della Scrivente circa la durata delle concessioni in parola e la relativa decorrenza.

In argomento, va rimarcato che già con proprio precedente parere, reso al Settore in indirizzo con nota prot. n. 404996 del 23 maggio 2011, la Scrivente evidenziava che la sentenza n. 1/2010 della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, co. 8 della legge della Regione Campania n. 8 del 2008 -che correlava alla sua entrata in vigore, dapprima, la proroga per cinquanta anni delle "concessioni perpetue rilasciate senza limiti di tempo" e, nella versione modificata a seguito dell'art. 1, co. 1, lett. I,

della L.R. n. 8 del 2009, la durata cinquantennale delle concessioni stesse- perché, in ogni caso, invasivo della potestà legislativa esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente" (cfr. art. 117, co. 2, lett. s, della Cost.) ed in contrasto con l'art. 96, comma 8, del D. Lgs. n. 152 del 2006 (norma interposta), che (nel sostituire l'art. 21, primo comma, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), ha previsto che "Tutte le concessioni di derivazione sono temporanee. La durata delle concessioni, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma, non può eccedere i trenta anni ovvero i quaranta per uso irriguo e per la piscicoltura, ad eccezione di quelle di grande derivazione idroelettrica per le quali resta ferma la disciplina di cui all'art. 12, comma 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".¹

Secondo la Corte, "deve reputarsi che anche il principio di temporaneità delle concessioni di derivazione e la fissazione del loro limite massimo di durata in trenta anni (salvo specifiche ed espresse eccezioni), senza alcuna proroga per le concessioni perpetue in atto, rappresentino livelli adeguati e non riducibili di tutela ambientale individuati dal legislatore statale e che fungono da limite alla legislazione regionale ..."

Ai fini della rilevanza ambientale della questione della durata delle concessioni, ivi comprese quelle concernenti le acque minerali e termali, la Corte ha, altresì, considerato che "... una dilatazione eccessiva del termine di durata già trentennale -nella specie la Regione prevede un termine cinquantennale di proroga delle concessioni a carattere perpetuo- urterebbe contro la necessità, in sede di rinnovo della concessione, di procedere alla valutazione sia di impatto ambientale (VIA) sia di incidenza ... che devono precedere il rilascio dei titoli legittimanti la ricerca e la coltivazione delle acque minerali naturali, delle acque termali, delle acque di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali, qualora riguardino i progetti richiamati nell'Allegato IV, punto 7, lett. d), del D. Lgs. 152 del 2006 ... ovvero ... progetti non assoggettati a VIA ma riferiti a siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, nonché siti d'interesse regionale ...".

Ciò posto, ad avviso della Scrivente, le concessioni perpetue ex R.D. n. 1443/1927 non possono considerarsi vigenti in virtù dell'art. 44, co. 8 della L.R. 8/2008, poiché dichiarato

¹ Nel caso già sottoposto all'attenzione della Scrivente si evidenziava, peraltro, che a prescindere dalla questione della durata, anche le concessioni originariamente rilasciate come perpetue, ex R.D. 1443/1927, risultano suscettibili di incorrere nelle cause di decadenza normativamente previste.

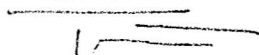


incostituzionale. Inoltre, in mancanza di una previsione di diritto transitorio da parte del D. Lgs. 152/2006, o comunque di norme dello Stato (che, si ribadisce, in materia di tutela ambientale ha potestà legislativa esclusiva) che disponga una proroga (definita nel tempo) delle concessioni in questione, le stesse dovrebbero ritenersi cessate quanto meno a far data dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale citata.

Nei sensi sopra precisati, si rende il richiesto parere.

L'ESTENSORE INCARICATO

-avv. Tiziana Monti-



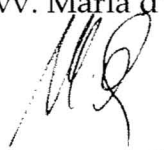
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

-avv. Massimo Lacatena-



IL COORDINATORE DELL'AREA

-avv. Maria d'Elia-





Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

Prot.n. 882 /UDCP/GAB/UL

del 23.1.2012

All'Assessore delegato alle acque
minerali e termali

Al Capo di Gabinetto

Al Coordinatore AGC 15
Lavori pubblici

e, p.c. Al Coordinatore AGC 02
Affari generali della Giunta
regionale

Al Coordinatore dell'AGC 04
Avvocatura

LORO SEDI

Oggetto: Concessioni rilasciate per lo sfruttamento perpetuo di acque termominerali. Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 1/2010m e parere dell'avvocatura regionale PP-206-15-12/2011 prot. 909455 del 30 novembre 2011.

In riscontro alla nota del dirigente del settore ricerca e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali del 16/01/2012 (prot. 2112.0033370) si rileva quanto segue.

Alla luce della sent. Corte cost. 1 del 2010 non sembra sostenibile che le concessioni rilasciate prima del 2006 siano da ritenersi esenti dall'applicazione del principio della temporaneità. Se è vero infatti che il d.lg. 152 del 2006 ha abrogato (con effetto ex nunc) la norma posta a fondamento delle concessioni perpetue in essere, è anche vero che l'art. 96.8 del TUA, che pone il principio della temporaneità, è stato ritenuto, dalla richiamata sentenza costituzionale, norma interposta nel giudizio di legittimità costituzionale della legislazione regionale incidente nella materia delle acque minerali, spettando alla Regione la disciplina dell'uso delle stesse e allo Stato la tutela ambientale delle risorse idriche (l'art. 117.2, lett. s, cost.).

Ciò vuol dire che ogni intervento regionale che, proroghi le concessioni perpetue (come nel caso ad oggetto della sent. C.cost. 1/2010), o che anche solo ne presupponga la perdurante efficacia, in ragione del loro titolo di legittimazione antecedente all'entrata in vigore del TUA, sia comunque da ritenere illegittima. Peraltro, avendo la Regione Campania disciplinato la materia, non è comunque sostenibile che la normativa statale vigente fino alla data di entrata in vigore della l.r. 8/2008 sia ancora direttamente applicabile ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 131 del 2003 (principio della cedevolezza della normativa statale incidente in materia di competenza



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

regionale). La norma statale abrogata posta a fondamento delle concessioni perpetue risulta dunque senz'altro da disapplicare, senza che – nel caso di specie – possa utilmente richiamarsi il principio del *tempus regit actum* (giacché l'atto amministrativo deve essere conforme alla legge in vigore al momento in cui viene posto in essere e il legislatore può sempre mutare la valutazione degli interessi pubblici sottesi a una determinata disciplina) o l'eccezione alla retroattività concernente i rapporti cd. esauriti (il giudicato, la decadenza, la prescrizione, il decorso del tempo, etc.), giacché il fatto che siano state rilasciate concessioni minerarie perpetue, sulla base di quanto voluto dal legislatore del 1927, non determina che si tratti di provvedimenti non più revocabili nel quadro normativo vigente (v. art. 21-nonies, l. 241/1990).

Occorre tuttavia considerare che i titolari delle concessioni perpetue, fino all'entrata in vigore del cd. Codice dell'Ambiente, avevano una posizione giuridica consolidata e potevano nutrire una ragionevole aspettativa di avere a disposizione tutto il tempo necessario per il rientro degli investimenti realizzati. Risulterebbe peraltro senz'altro illegittima la previsione di un trattamento discriminatorio rispetto a quello definito per i titolari delle concessioni temporanee, cui la l.r. 8/2008 (art. 44, comma 1) ha garantito che le loro concessioni “conservano validità fino alla scadenza originariamente stabilita”. Per queste ragioni si ritiene massimamente opportuno un intervento legislativo regionale che disponga uno specifico regime transitorio, mancante nel d.l.g. 152/2006, ma comunque ricavabile da un principio generale dell'ordinamento della Repubblica che vincola senz'altro, e dunque legittima, il legislatore regionale ad un intervento conforme. Un siffatto principio generale può precisamente ricavarsi dall'art. 252 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile (r.d. 30 marzo 1942, n. 318), laddove si dispone che *"quando per l'esercizio di un diritto... il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente... ma il nuovo termine decorre... dall'entrata in vigore del codice stesso"*.

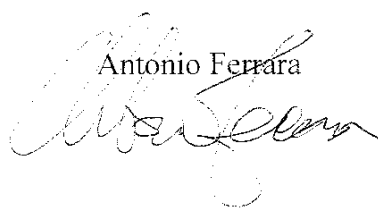
Un caso analogo che può essere richiamato in giurisprudenza è quello deciso con la sent. della Cassazione civile, sez. II, 12 maggio 2011, n. 10453. Nel caso di specie si trattava dell'istituto dell'usufrutto perpetuo di cui al codice civile del 1865 e non più previsto dal codice civile vigente, il cui art. 979.2 stabilisce che l'usufrutto non può avere una durata maggiore di trent'anni se costituito a favore di una persona giuridica. La suprema Corte ha ritenuto che in forza dell'art. 252 disp. att. c.c. il diritto di usufrutto perpetuo, convertito in usufrutto trentennale, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice civile del 1942.

Conseguentemente, per le finalità indicate, si esprime parere favorevole alla presentazione di una proposta di deliberazione recante un disegno di legge che preveda che *"In osservanza del principio generale di cui all'articolo 252 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del Codice civile), le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee della durata di trenta anni e le relative subconcessioni hanno durata di venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza. L'esercizio della concessione nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di incidenza (V.I.), se dovute, ferma*



Regione Campania
Il Capo Ufficio Legislativo
del Presidente

restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti.". Nella delibera con la quale la Giunta approva la PD recante il DDL sarebbe opportuno consentire, come misura provvisoria di garanzia, la prosecuzione delle attività afferenti alle concessioni ex perpetue nelle more dell'approvazione del disegno di legge e comunque non oltre un congruo e ragionevole termine.

Antonio Ferrara


Disegno di legge

1. **“Modifica della legge regionale 29 luglio 2008 n.8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente)”**

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 44)

1. Il comma 8 dell'articolo 44 della legge regionale 29 luglio 2008 n.8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), è sostituito dal seguente:

«8. In osservanza del principio generale di cui all'articolo 252 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del Codice civile), le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee della durata di trenta anni e le relative subconcessioni hanno durata non superiore a venti anni, salvo che rispettivamente il concessionario o il subconcessionario non incorrano in motivi di decadenza. L'esercizio della concessione nei termini di cui al periodo precedente è condizionato all'esito positivo della valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) o della valutazione di incidenza (V.I.), se dovute, ferma restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti.»

Articolo 2

(Dichiarazione d'urgenza)

2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.